

## Accoglienza del paziente equino nella struttura veterinaria

di Eva Rigonat

La clinica veterinaria per la cura degli equidi assume, ai fini della sanità pubblica e per la peculiarità dell'animale trattato, caratteristiche a sè stanti che richiedono particolare attenzione nella gestione della documentazione riguardante l'identità dell'animale ricoverato, la movimentazione e la gestione del farmaco.



- **Il cavallo sviluppa il suo rapporto con l'uomo nel processo di domesticazione quale mezzo di locomozione.** Di questo rapporto rimane ampia traccia nell'attuale uso ludico sportivo che fa di lui un animale dagli spostamenti non solo estesi ma anche frequenti.

La legislazione, sia nazionale che europea, per queste sue caratteristiche, ha sviluppato sistemi di tutela ai fini del controllo della diffusione di alcune delle sue malattie infettive. La medesima legislazione sta puntualizzando anche la regolamentazione dell'aspetto relativo alla sicurezza alimentare legato a questi animali a motivo della tradizione ippofaga di alcuni paesi europei.

La clinica veterinaria, in questo contesto, si configura come quel luogo, ristretto nello spazio, a cui afferiscono soggetti provenienti da località le più lontane e disparate tra loro per caratteristiche sanitarie, e in cui il ricovero si configura quale trattamento farmacologico su animali il cui controllo deve disporre di mezzi che compensino le certezze fornite dalla stanzialità più tipica di altre specie animali. In questo scenario **la professionalità del veterinario è la garanzia della tutela, di cui la società necessita, per un'efficace epidemiosorveglianza e farmacosorveglianza** nel crocevia di realtà rappresentate dalla clinica. Professionalità che oggi richiede conoscenza e rispetto delle norme oltre che capacità di valutare appieno il livello di rischio contenuto in ogni singola situazione.

La riserva professionale è la strategia che la società si è data per tutelare beni che ritiene preziosi affidandoli all'esclusiva custodia ed esercizio di figure preparate a questo da uno speciale curriculum formativo. Nell'impianto della riserva professionale alloggia dunque non solo quel diritto esclusivo all'esercizio della medicina veterinaria **ma anche il dovere di rispetto di quella normativa la cui applicazione pure necessita della specifica competenza del veterinario.** Il non rispettare quelle norme significa tradire il patto che le professioni intellettuali stringono con la società all'atto dell'iscrizione all'Ordine professionale che impone loro di agire secondo scienza e coscienza nell'interesse della collettività. Scienza e coscienza fatte di conoscenze professionali e di rispetto delle norme nel vantaggio e nell'onere della riserva di attività.

**Nella struttura di cura per equidi diventa cruciale, a tale fine, che tra i primi atti del ricovero vi sia la corretta e documentata identificazione dell'animale** al fine delle opzioni di trattamento da effettuare in relazione alla sua destinazione finale. Identificazione che, se mancante, vincherà il veterinario a fornire in dubbiamente le cure necessarie tenendo conto però che, per legge, in assenza di informazioni, l'animale va sempre di *default* considerato DPA e che comunque la sua possibilità di uscire dalla struttura è vincolata dal reperimento dei documenti d'identità. In queste scelte gli potranno essere d'aiuto e di supporto i colleghi controllori semmai nell'elaborare, congiuntamente, procedure che, controfirmate all'atto del ricovero dal detentore, mettano il veterinario che per motivi di benessere debba prestare la sua opera in queste condizioni, al riparo da conseguenze legali anche gravi.

**Alla documentazione relativa all'identificazione si dovrà aggiungere la verifica e la presenza di quella di provenienza ai fini dell'epidemiologia, che prevede la consegna del modello 4, o dei documenti internazionali, all'arrivo dell'animale da parte del trasportatore o del detentore, correttamente compilati (cfr. 30giorni, settembre 2008 "La movimentazione degli equidi", *nda*).** Documentazione che parimenti dovrà puntualmente accompagnare l'animale nel viaggio di ritorno, firmata o dal veterinario della clinica o da quello ufficiale nei casi previsti, e di cui si dovrà consegnare con regolarità una copia alla Asl di competenza oltre a trattenerne una in clinica.

La clinica poi, quale azienda a tutti gli effetti, non sarà priva del registro di carico e scarico, e dei registri dei farmaci previsti sia per animali non-DPA che DPA. **Per questi ultimi è fondamentale che l'animale non sia dimesso prima del superamento dei tempi di sospensione** salvo quanto previsto dal DLgs 158/06 che consente lo spostamento in quelle condizioni solo in caso di trattamento con trenbolone al-

ilico o sostanze ( $\beta$ )-agoniste a scopo terapeutico di " *cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati*" .

Sempre per il DPA, inoltre, i trattamenti con farmaci a 180 giorni di sospensione dovranno essere puntualmente riportati sul passaporto. **La vigilanza sul rispetto di queste normative, sempre per gli stessi motivi, nell'ambito delle strutture del Ssn, viene demandata ai veterinari pubblici** dipendenti che nella realtà della clinica per cavalli si troveranno nella situazione di potersi confrontare con un collega in merito alle migliori strategie da attuare per la tutela di quei beni, configurando in quell'"azienda" una situazione vicina a quella disposta dal legislatore europeo in merito alla presenza del veterinario di condizionalità negli allevamenti zootecnici. Il riconoscimento dell'appartenenza a quel patrimonio comune di conoscenze sarà, come individuato dal legislatore europeo, la maggior garanzia della tutela di quei beni.

Se è sicuramente sostenibile che molte delle incombenze fin qui brevemente descritte in merito ai compiti del professionista potrebbero, a raffronto di una seria analisi del rischio, trovare soluzioni più snelle e di maggior fattibilità, **è altrettanto sostenibile che la disapplicazione della legge così come il mancato controllo della sua applicazione, non si configurano mai quale esercizio e dimostrazione di quella professionalità** che deve invece allargare gli spazi del dibattito con la partecipazione e in cognizione di causa ogni qualvolta ritiene di poter e voler migliorare.

La disapplicazione della legge svilisce la riserva professionale ad atto corporativo al pari di una scelta terapeutica legata solo al valore del guadagno che, nel perdere di vista la missione del veterinario, danneggia tutta la professione sia nell'immediato che nel futuro.